

STUDIO LEGALE
PADOVAN

*Export control – I beni dual use: normativa
(casi pratici), e-licensing e Internal
Compliance Programme-ICP*

Avv. Nicolò Cusimano

Avv. Marco Zinzani

10 giugno 2022

Export control e sanzioni economiche internazionali

- La materia dell'***export control*** raggruppa tutte quelle misure di restrizione agli scambi internazionali volte a regolare e/o ad impedire, tramite vari strumenti, la circolazione di alcuni beni e/o alcune categorie di beni per la protezione e tutela di interessi pubblici. Hanno carattere tendenzialmente permanente.
- Le **sanzioni economiche internazionali** sono strumenti di politica estera. Consistono in restrizioni commerciali o finanziarie attuate nei confronti di certi paesi terzi ovvero di singoli soggetti o enti per reagire a violazioni del diritto internazionale o a comportamenti di alcuni governi reputati illeciti dalla comunità internazionale. Il campo di applicazione delle misure restrittive varia da paese a paese. Per definizione, non sono stabili nel tempo.

EXPORT CONTROL

Export control: la competenza dell'Unione europea

- Il principio generale della libertà degli scambi
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

- ✓ Articolo 3, comma 1, lettera e:

*L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: (...) **politica commerciale comune.***

- ✓ Articolo 206:

*L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla **graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti**, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.*

- ✓ Articolo 207:

*La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, **la politica di esportazione** e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. (...)*


I regimi di *export control*

Goods	Applicable EU legislation	National law
Dual use items	Regulation (EU) No. 2021/821	Legislative Decree No. 221/2017
Firearms, their parts and components and ammunition	Regulation (EU) No 258/2012	Law No. 110/1975
Military technology and equipment	Council Common Position 2008/944/CFSP	Law No. 185/1990
Cultural goods	Regulation (EU) 2019/880	Legislative Decree 42/2004
Goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment	Regulation (EU) 2019/125	Legislative Decree No. 221/2017
Dangerous chemical substances	Regulation (EU) No. 649/2012	Legislative Decree No. 28/2017
Drugs and psychotropic substances	Regulations (EC) No. 273/2004; 111/2005; Regulation (EU) No. 1011/2015	Legislative Decree No. 50/2011
Supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel	Directive 2006/117/EURATOM	Legislative Decree No. 23/2009
Responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste	Directive 2011/70/EURATOM	Legislative Decree No. 45/2014
Shipments of waste	Regulation (EC) No 1013/2006	Legislative Decree No. 152/2006
Cat and dog furs	Regulation (EC) No. 1523/2007	Law No. 189/2004 and Legislative Decree No. 47/2010
Wild fauna and flora	Regulation (ECC) No. 338/1997	Law No. 150/1992 and Leg. Decree No. 275/2001
Substances that deplete the ozone layer	Regulation (EC) No. 1005/2009	Legislative Decree No. 108/2013
Fluorinate greenhouse gases	Regulation (EU) No. 517/2014	Legislative Decree No. 26/2013
Food and food additives	Regulation (EU) No. 625/2017	Legislative Decree No. 194/2008
Genetically-modified organisms	Directive 2001/18/CE, Regulation (EC) No. 1946/2003	Legislative Decree No. 224/2003
Common rules for export (Article 5 permits the Commission to adopt temporary export control measures in order to prevent or remedy critical situations arising from shortages of essential products)	Regulation (EU) 2015/479	--
Mercury	Regulation (EU) 2017/852	Penalties pursuant to Royal Legislative Decree no. 1923/1926
Rough diamonds	Regulation (EC) No 2368/2002	Penalties pursuant to Royal Legislative Decree no. 1923/1926

I PRODOTTI A DUPLICE USO

La definizione di prodotti a duplice uso

- Regolamento (UE) 2021/821: cosiddetto di rifusione ('Recast') del regime dell'Unione europea di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso
- Articolo 2, Regolamento (UE) 2021/821:
«prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari
- Articolo 3, Regolamento (UE) 2021/821:
L'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.



I regimi internazionali di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso

➤ Convenzione sulle armi chimiche



OPCW

Organisation for
the Prohibition of
Chemical Weapons

- ✓ Firmata nel 1993
- ✓ Vieta qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati

➤ Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione



- ✓ Firmata nel 1972
- ✓ Impegna gli Stati membri a proibire lo sviluppo, la produzione e lo stoccaggio di armi biologiche e tossiche

➤ Gruppo Australia

The Australia Group

- ✓ Creato nel 1985
- ✓ Raggruppamento informale di stati, con l'obiettivo di aiutare i paesi membri a identificare e impedire l'esportazione di armi chimiche e batteriologiche

I regimi internazionali di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso

➤ Gruppo dei fornitori nucleari



- ✓ Istituito nel 1977
- ✓ Obiettivo di impedire la proliferazione di armi nucleari mediante il controllo delle esportazioni di materiali nucleari in senso stretto e a duplice uso

➤ Regime di non proliferazione nel settore missilistico



- ✓ Istituito nel 1987
- ✓ Obiettivo di impedire la proliferazione dei missili balistici utilizzati a fini nucleari. Controlla anche i sistemi in grado di trasportare armi biologiche e chimiche con un carico utile modesto, come pure missili da crociera e veicoli teleguidati (droni)

➤ Intesa di Wassenaar



- ✓ Definita nel 1994
- ✓ Obiettivo di impedire la proliferazione, con effetti destabilizzanti, di armi convenzionali e di beni a duplice uso

Il destinatario delle norme: l'esportatore

Reg. (UE) 2021/821: «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:

a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;


b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

c) se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

Allegato I del Reg. (UE) n. 2021/821

- L'Allegato I contiene la lista UE dei prodotti a duplice uso, elaborata sulla base delle decisioni dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni (circa 1.900 prodotti). Il 6 gennaio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **Regolamento (UE) 2022/1**, che aggiorna l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'Allegato I.
- Gli aggiornamenti sono necessari al fine di garantire che le liste di controllo siano in sintonia con il progresso tecnologico e gli sviluppi commerciali e vengono adottati, normalmente, con cadenza annuale



Fonte: COM(2021) 716 final, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

Categorie e sottocategorie di beni dual use – Allegato I

Categorie

- ✓ Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
- ✓ Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
- ✓ Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
- ✓ Categoria 3 Materiali elettronici
- ✓ Categoria 4 Calcolatori
- ✓ Categoria 5 Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»
- ✓ Categoria 6 Sensori e laser
- ✓ Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
- ✓ Categoria 8 Materiale navale
- ✓ Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

Sottocategorie

- ✓ xA – Sistemi, apparecchiature e componenti
- ✓ xB – Apparecchiature di collaudo, d'ispezione e di produzione
- ✓ xC – Materiali
- ✓ xD – Software
- ✓ xE – Tecnologia

Regime di controllo

- ✓ xx0: Wassenaar Arrangement
- ✓ xx1: MTCR
- ✓ xx2: NSG
- ✓ xx3: Australia Group
- ✓ xx4: Convenzione di Parigi sulle Armi chimiche

A ciascuna voce dell'elenco viene aggiunto un ulteriore progressivo di 2 cifre. Si ottiene così un riferimento totale a 5 cifre (ad esempio: 3A002)

Esempio di voce di controllo

3A225 Variatori o generatori di frequenza, diversi da quelli specificati in OB001.b.13., utilizzabili per azionare motori a frequenza variabile o fissa, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B. 1: Il "software" appositamente progettato per aumentare o sbloccare le prestazioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le caratteristiche di 3A225 è specificato in 3D225.

N.B. 2: La "tecnologia" sotto forma di codici o chiavi per aumentare o sbloccare le prestazioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le caratteristiche di 3A225 è specificata in 3E225.

- a. uscita polifase che eroga una potenza uguale o superiore a 40 VA;
- b. funzionanti ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e
- c. controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,2 %.

Nota: 3A225 non sottopone ad autorizzazione i variatori o generatori di frequenza che hanno vincoli relativi all'hardware, al "software" o alla "tecnologia" che comportano una prestazione inferiore a quella sopra indicata, a condizione che soddisfino una delle condizioni seguenti:

1. devono essere restituiti al fabbricante di origine per apportare i miglioramenti o eliminare i vincoli;
2. richiedono il "software" specificato in 3D225 per migliorare o sbloccare le prestazioni al fine di soddisfare le caratteristiche di 3A225; o
3. richiedono la "tecnologia", sotto forma di chiavi o codici, specificata in 3E225 per migliorare o sbloccare le prestazioni al fine di soddisfare le caratteristiche di 3A225.

Allegato I: definizioni

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

Le definizioni di termini tra ‘virgolette singole’ saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce.

Le definizioni di termini tra “virgolette doppie” figurano nel modo seguente:

N.B.: *I riferimenti alle categorie sono riportati tra parentesi dopo le definizioni.*


“Tecnologia” (NGT NTN Tutte). Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all’“utilizzo” di beni. L’informazione può rivestire la forma sia di ‘dati tecnici’ che di ‘assistenza tecnica’.

N.B. 1: *L’assistenza tecnica’ può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di ‘dati tecnici’.*

N.B. 2: *I ‘dati tecnici’ possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.*

Analisi per stabilire la dualità o meno dei prodotti: metodologia

Classificazione finalizzata a determinare se i prodotti (oggetti fisici, software o tecnologia) figurano in un elenco di controllo.



- Rilevanza della raccolta di informazioni dai fornitori in merito alla classificazione come prodotti a duplice uso dei materiali, componenti e sottosistemi trattati o integrati dall'impresa. È comunque responsabilità dell'impresa verificare la classificazione ricevuta dai fornitori.

Regola dell'elemento principale (I)


- 'Macro-beni' vs. componentistica/parti di ricambio.
- Note Generali all'Allegato I al Regolamento (UE) 2021/821:
 2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.


- *Ratio:* evitare che beni listati nell'Allegato I siano esportati senza la dovuta autorizzazione, in quanto incorporati in un prodotto complesso che, di per sé, non è contemplato nell'Allegato.
- UAMA - Autorità nazionale: (...) con "elemento principale" s'intende una parte di un macchinario che è **essenziale per il suo funzionamento**. Inoltre, si chiarisce che, per quanto attiene all'eventualità che i componenti, di cui alla nota, possano essere "facilmente rimossi", va considerato ogni possibile procedimento ad hoc, sebbene improbabile, ma in grado di assicurarne la riuscita. Se un'azione in tal senso può essere compiuta, allora i componenti sono "facilmente rimuovibili".

Regola dell'elemento principale (II)

Elementi da valutare (esempi):




Esempio: Linea di granulazione ed estrusore




Identificazione dei componenti

- Lavorando sugli schemi funzionali / P&ID / DB / schemi elettrici / schemi penumatici, è possibile estrarre una lista di componenti che costituiscono il bene da esportare




Identificazione dei componenti

- Lavorando sugli schemi funzionali / P&ID / DB / schemi elettrici / schemi pneumatici, è possibile estrarre una lista di componenti che costituiscono il bene da esportare




Identificazione dei componenti

- Lavorando sugli schemi funzionali / P&ID / DB / schemi elettrici / schemi pneumatici, è possibile estrarre una lista di componenti che costituiscono il bene da esportare



Identificazione dei componenti

- Lavorando sugli schemi funzionali / P&ID / DB / schemi elettrici / schemi pneumatici, è possibile estrarre una lista di componenti che costituiscono il bene da esportare



Identificazione dei componenti

- Alternativamente è possibile operare direttamente sulle DB o MTO categorizzandole

COMMES	CODICE	C	FAMIGLIA	DESCRIZIONE	TAG
V7390	1250100400	1	QUADRO EL. CSV40	TAPPO CHIUS.PROF. 45x90AC INDUS.	BULK
V7390	1250100410	2	QUADRO EL. CSV40	ANGOL. DI FISS. 25x40 ART.AC30 A.	BULK
V7390	1310403070	1	CORREDO ELETTR.	RIL.MAGN.REED24V+CONNETTORE M8	SENSORI
M1300011	1310403070	1	MAT.EL.MACCH.CSV	RIL.MAGN.REED24V+CONNETTORE M8	SENSORI
V7390	1310403080	1	QUADRO EL. CSV40	CONN.M8 x RIL.MAGN. MT10 192964 FES	BULK
M1300011	1320104520	2	RACCORDI PNEUM.	E.V.1/2" 24VDC 221G15-48186524	VALVOLE
M1300011	1320107080	1	MAT.EL.MACCH.CSV	E.V. RIFASATORE	VALVOLE
M1300011	1320107450	1	MAT.EL.MACCH.CSV	BOBINA RIFASATORE	BULK
M1300011	1320107520	1	RACCORDI PNEUM.	E.V.10P-14-8B-D1RY-8M+ZPB FESTO	BULK
M1300011	1330200020	4	RACCORDI PNEUM.	DISTRIBUTORE 4VIE 3033 1/4 CL	VALVOLE
M1300011	1330200050	1	RACCORDI PNEUM.	DISTRIBUTORE 4X3/4 3033	VALVOLE
M1300011	1330200100	1	RACCORDI PNEUM.	DISTRIBUTORE 5VIE 151/4	VALVOLE
M1300011	1330200170	1	RACCORDI PNEUM.	DISTRIBUTORE 8VIE 152/2	VALVOLE
M1300011	1330200520	1	RACCORDI PNEUM.	DISTRIB.2X1/2+5X3/8 STM154-05 STIMA	VALVOLE
M1300011	1340100071	2	RACCORDI PNEUM.	PRESSOSTATO DIG. 693907 ISE40A-01-V	STRUMENTAZIONE
M1300011	1340200050	4	RACCORDI PNEUM.	MAN.PER MIDI F/RD D.50 9090 1172	STRUMENTAZIONE
M1300011	1340200080	2	RACCORDI PNEUM.	MAN. 0- 2 KG/CMQ D40 160101002 NOR.	STRUMENTAZIONE
M1300011	1340300140	4	RACCORDI PNEUM.	REGOLATORE PRESSIONE 1/4 M004 RO-R	VALVOLE
M1300011	1340300142	4	RACCORDI PNEUM.	GHIERA+STAFFA PER REGOLATORE PRESS.	BULK
M1300011	1340300630	2	RACCORDI PNEUM.	REG.PRESS.1/2" P16-C4-000 ZELI	VALVOLE
M1300011	1340600040	9	RACCORDI PNEUM.	REG.FLUSSO UNID. RFU-1/2 STIMA	VALVOLE
M1300011	1340700260	1	RACCORDI PNEUM.	F/R+AV.PR 1/2+EV.AC40-F04D-I575 SMC	VALVOLE

Individuazione dei beni: interrogazione TARIC?

Seppur utile per un primo inquadramento della materia, la verifica attraverso il **codice di classificazione doganale (TARIC)** non può ritenersi né esaustiva né sufficiente per confermare o escludere in modo definitivo la natura *dual use* di un bene o l'assoggettamento dello stesso a restrizioni all'import/ export





ADM

AIDA

Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 15/04/2021

home>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 16/04/2021

Nomenclatura	Taric	Descrizione
90221900	00	per altri usi (A148)
Esportazione		
Unità supplementare (ERGA OMNES) : p/st		Regolamento: 1R 2658/87
Restrizioni		
Restrizione all'esportazione (KP) : Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD722 MG615
Restrizione all'esportazione (ALLTC) :		Regolamento: 1R 1210/03 Cadd: 4053 Note: TM571
Restrizione all'esportazione (ALLTC) :		Regolamento: 1R 1210/03 Cadd: 4099
Autorizzazione all'esportazione (ALLTC) : Certificato		Regolamento: 4R 1332/13 Note: CD589
Restrizione all'esportazione (IR) : Condizioni		Regolamento: 1R 0267/12 Note: CD971 CD985 MG636 MG678
Restrizione all'esportazione (KP) : Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD969 CD974 MG772 MG792
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC) : Condizioni		Regolamento: 4R 1749/20 Note: CD464 DU200 DU428 DU431 DU455 DU456
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni (KP) : Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD994 DU428 DU431 DU455 DU456

Link: <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>

Adempimenti per gli operatori *dual use*

Oltre alla verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati, all'attenzione da porre agli indicatori del rischio di sviamento di destinazione, ai controlli *catch all*, all'ottenimento delle autorizzazioni, ecc., è importante **non dimenticare**:

Obbligo ex art. 11, par. 9, Regolamento (UE) 2021/821

In caso di **trasferimenti intra-UE** di prodotti a duplice uso elencati nell'Allegato I del Regolamento, gli operatori economici devono **indicare chiaramente nei documenti commerciali pertinenti** (es. contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione, ecc.) **che i prodotti movimentati sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'UE.**


Adempimenti ex art. 27, Regolamento (UE) 2021/821

Gli esportatori di beni a duplice uso **tengono registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni**, conformemente alla regolamentazione o alla prassi nazionale.

Un simile obbligo vale anche per gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica, i quali tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi prestati.

I registri e la documentazione sopra citati devono essere conservati per una durata di almeno cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui ha luogo l'esportazione. Un termine di **tre anni**, infine, è previsto per la documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti dual use elencati nell'Allegato I del Regolamento.

Principali novità del Recast (Reg. 2021/821)



LA DISCIPLINA NAZIONALE IN MATERIA DI DUPLICE USO

Normativa nazionale e autorità competente

- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221
- Autorità competente:
 - Fino al 31 dicembre 2019: **Ministero dello Sviluppo Economico**- Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale- Divisione IV.
 - A partire dal 1 gennaio 2020: per effetto dell'attribuzione al **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese (Cfr. Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla Legge 18 novembre 2019), l'Autorità nazionale- UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento) svolge le funzioni di Autorità competente responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221


Le autorizzazioni

Tipologia di autorizzazione	Validità massima
Autorizzazione specifica individuale	2 anni
Autorizzazioni globali (ICP)	2 anni
Autorizzazione generale nazionale - AGN	/
Autorizzazioni generali unionali - AGEU	/
Autorizzazione grandi progetti - AGP	4 anni
Autorizzazione all'intermediazione	/
Autorizzazione all'assistenza tecnica	/

Sistema elettronico per il rilascio delle licenze di esportazione (*Elicensing*)

- **2022:** dal 1 luglio, il passaggio alla digitalizzazione consentirà d'inoltrare le istanze e la relativa documentazione di corredo all'autorità nazionale di controllo (UAMA), senza dover stampare e spedire documenti in cartaceo
- Si potrà accedere da qualunque dispositivo fisso o mobile, tramite doppio sistema di autenticazione, che assicurerà la sicurezza dell'identità dell'utente e quella dei dati. Per accedere, ogni utente del sistema dovrà prima dotarsi di un'identità ECAS/EU login.
- Manuale già disponibile in inglese.

Per creare un profilo EU Login, occorre visitare la seguente pagina:
<https://webgate.ec.europa.eu/cas/>
se non si ha già il profilo, occorre cliccare su "Creare un account" e seguire le istruzioni



Una volta creato il profilo, accedere a eLicensing front office inserendo email e password:
<https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/frontoffice>

L'impianto sanzionatorio di cui al D.lgs. 221/2017

CONDOTTA	SANZIONE
Esportazione, transito, trasferimento, intermediazione di beni dual use e di beni in catch all senza autorizzazione	Reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25.000 a 250.000
Esportazione, transito, trasferimento, intermediazione di beni dual use e di beni in catch all con autorizzazioni ottenute fornendo informazioni false	Reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25.000 a 250.000
Esportazione, transito, trasferimento, intermediazione di beni dual use e di beni in catch all in difformità delle autorizzazioni rilasciate	Reclusione da 1 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000
Assistenza tecnica per operazioni di profilazione di armi di massa	Reclusione da 2 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000
Assistenza tecnica per fini militari diversi da quelli della profilazione di massa e a favore di paesi soggetti ad embargo sulle armi	Reclusione da 1 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000

CONDOTTA	SANZIONE
Esportazione e intermediazione di beni duali nel caso in cui si ometta di comunicare variazioni sui dati o di conservare i registri o di esibire i documenti alle autorità competenti	Multa da 15.000 a 90.000
Mancata informativa dell'esportatore e dell'intermediario all'autorità circa il possibile rischio di utilizzo del bene a duplice uso non listato a fini di profilazione o per commettere violazione di diritti umani	Arresto fino a 2 anni o ammenda da 15.000 a 90.000
Esportazione, importazione, transito, intermediazione e assistenza tecnica di beni utilizzati a fini di tortura con autorizzazioni ottenute fornendo informazioni false	Reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25.000 a 250.000
Esportazione, importazione, transito, intermediazione e assistenza tecnica di beni utilizzati a fini di tortura in difformità delle autorizzazioni rilasciate	Reclusione da 1 a 6 anni o multa da 15.000 a 150.000
Esportazione, importazione, transito, intermediazione e assistenza tecnica di beni soggetti al regolamento anti-tortura, nel caso in cui si ometta di comunicare variazioni sui dati o di conservare i registri o di esibire documenti alle autorità competenti	Multa da 15.000 a 90.000

CONDOTTA	SANZIONE
Esportazione, importazione, transito, intermediazione e assistenza tecnica di prodotti listati per effetto di misure restrittive UE senza la prescritta autorizzazione o fornendo informazioni false	Reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25.000 a 250.000
Esportazione, importazione, transito, intermediazione e assistenza tecnica di prodotti listati per effetto di misure restrittive UE che prevedano un divieto assoluto di movimentare quei beni	Reclusione da 2 a 6 anni
Esportazione, importazione, transito, intermediazione e assistenza tecnica di prodotti listati per effetto di misure restrittive UE in difformità delle autorizzazioni rilasciate	Reclusione da 1 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000
	Confisca obbligatoria dei beni duali e dei beni in catch all illecitamente esportati o oggetto di assistenza tecnica o di intermediazione o di transito con possibilità della confisca per equivalente dei beni dell'autore del reato
	Confisca obbligatoria dei prodotti listati per effetto di misure restrittive UE illecitamente esportati o oggetto di assistenza tecnica o di intermediazione o di transito con possibilità della confisca per equivalente dei beni dell'autore del reato

Sanzioni applicabili agli operatori commerciali



- Destinatario del precetto: rappresentante legale dell'ente, questione della delega "esimente". Cfr. Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818
- Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico - Articolo 483 codice penale (vedi dichiarazione doganale richiamata nella casella 44 del DAU): reclusione fino a 2 anni
- Responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001



INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMME

Internal Compliance Program (ICP)

- **'Internal Compliance Program' o 'ICP'** si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali
- Il Recast fa esplicito riferimento al **ruolo fondamentale degli operatori economici** nei controlli sugli scambi, nell'ottica di assicurare una diffusa conformità alla normativa sul *dual use*
- Il regolamento ribadisce la necessità del rispetto del **principio di dovuta diligenza**, da concretizzarsi nella dotazione di un programma interno di conformità.
- Sebbene non imponga l'obbligo generale di adottare un ICP, lo considera necessario per gli operatori che vogliano ottenere e utilizzare le **autorizzazioni globali di esportazione** (obbligo confermato dall'autorità nazionale UAMA).



Internal Compliance Program (ICP)


I programmi interni di Export Compliance hanno un ruolo sempre più rilevante come sistemi di controllo aziendali in materia di *export control* e sanzioni economiche internazionali.



- Prevenire violazioni in materia di *export control* e sanzioni economiche internazionali (UE – USA- UK – ecc.)
 - Prevenire responsabilità personali di amministratori e dipendenti
 - Mitigare le sanzioni
 - Agevolare l'ottenimento di certi tipi di autorizzazione
-
- Documento interno all'azienda.
-
- Rilevazione dei rischi e risoluzione delle conseguenti problematiche.
 - Consapevolezza.
 - Regole volte ad assicurare la conformità delle operazioni aziendali alla normativa vigente e applicabile.

Struttura dell'ICP: rischi, controlli e ruoli.

L'ICP permette di mitigare i rischi, determinando i ruoli e le funzioni e imponendo controlli e procedure.



La raccomandazione UE sui programmi interni di conformità (ICP)

5.8.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/15

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1318 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2019

**sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso
ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO ROMA

Foro Buonaparte 54 Via Firenze 32

Tel.: +39 02 4814994

